

*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

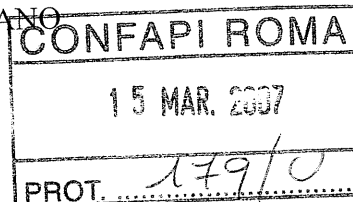
Ufficio IV

*N.° 76 PREV. IV / 7167 / 9 / I. S. h. e**Risposta al Foglio del**N.°*

All' UNIONCHIMICA

Via della Colonna Antonina, 52
00186 ROMA

Alla FEDERCHIMICA

Via Giovanni da Procida n.11
20149 MILANO

OGGETTO:

Primi adempimenti sulle schede di sicurezza con l'entrata in vigore
del Regolamento REACH.

Le Associazioni in indirizzo, con e-mail del 12 febbraio u.s., hanno posto a questa Direzione alcuni quesiti relativi alle modifiche delle schede di sicurezza secondo le previsioni del Titolo IV del Regolamento REACH che come sappiamo, entrerà in vigore il prossimo 1° giugno 2007. Per quella data scatteranno per l'industria tre obblighi sulle schede di sicurezza, su i cui tempi di attuazione questa Direzione esprime i seguenti pareri, concordati con gli esperti del CLEEN (CHEMICAL LEGISLATION EUROPEAN ENFORCEMENT NETWORK):

- 1) Le inversioni delle Sezioni 2 e 3 è necessario effettuarle tutte il 1° giugno p.v.

Tale cambiamento di posto tra le due sezioni può avvenire alla prima revisione delle SDS.

- 2) PBT e vPvB richiedono una SDS?

Quando una sostanza è identificata come PBT o vPvB, deve esservi una SDS che lo indichi chiaramente e pertanto occorrerà modificare le SDS preesistente a tale classificazione.

- 3) Inserimento dell'indirizzo e-mail del Tecnico Competente responsabile della redazione della SDS.

Tale obbligo ha una sua valenza nella possibilità di comunicare rapidamente con chi è responsabile della SDS, qualora un operatore della catena di distribuzione ritenga che la stessa SDS sia incompleta. Riteniamo che tale informazione possa accompagnare la scheda di sicurezza con un allegato che verrà eliminato alla prima revisione che consentirà di stampare l'informativa sulla scheda.

Il Dirigente dell'Ufficio IV
(Dott. Salvatore Squarcione)

Il Dirigente referente
(Dott. Pietro Pistolese)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Francesca Fratello)